

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LARA MODICA

Seduta del 05/03/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulato il 14 marzo 2012 ed anticipatamente estinto in corrispondenza della quarantottesima rata, il ricorrente chiede all'Abf di condannare l'intermediario ex art. 125sexies TUB al pagamento di 1734,00 euro per commissioni ed oneri corrisposti e non maturati, oltre interessi e refusione delle spese difensive per 500,00 euro.

L'intermediario, costituitosi, afferma che il contratto in esame espone chiaramente i parametri di calcolo delle varie voci revisionati secondo le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza che li ha riconosciuti. Inoltre aggiunge che il ricorrente all'atto della stipula ne era a conoscenza e li ha accettati sottoscrivendo il contratto.

Nell'art. 6 del contratto infatti sono chiaramente descritte le attività remunerate da ogni voce commissionale nell'art. 8 sono spiegati i criteri di rimborso in caso di estinzione anticipata e nel Piano annuale di rimborso che è parte integrante del contratto è espressa la cifra che verrà restituita a seconda della rata di estinzione.

Per quanto riguarda gli oneri assicurativi l'intermediario eccepisce che anche a tal proposito il ricorrente era informato ex ante che il rimborso del premio assicurativo sarebbe avvenuto secondo il criterio di calcolo attuariale spiegato nell'art. 7 delle Cga per quanto riguarda il rischio impiego, nell'art 5 delle Cga per quanto riguarda il premio relativo



al rischio vita. Inoltre le compagnie assicuratrici hanno già rimborsato quanto dovuto; null'altro dunque deve essere corrisposto al cliente a tale titolo.

L'intermediario riferisce che per mero errore di stampa è stato rimborsato il corrispettivo delle commissioni rete distributiva corrispondente alla rata 50 anziché alla rata 48.

Relativamente agli oneri assicurativi la compagnia assicurativa ha rimborsato € 174,95, mentre la Banca avrebbe versato € 13,97 quale differenza per il cosiddetto salto rata, oltre a 20 euro per la presentazione del ricorso.

L'esiguità della differenza (€ 3,86) tra quanto riconosciuto per commissione rete distributiva e quanto dovuto in corrispondenza della rata di estinzione non meriterebbe comunque tutela giuridica.

La convenuta chiede il rigetto della domanda di rimborso delle spese di assistenza tecnica, peraltro non documentate.

Successivamente, l'intermediario versa in atti evidenza del bonifico di 34,03 euro a parziale rimborso del premio assicurativo.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi sopportati con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".



Il Collegio di Coordinamento, investito della questione degli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, aderendo all’argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi up front da retrocedere, ritiene di accogliere la domanda restitutoria con riguardo alle voci di costo “istantanee” corrispondenti alla “spese di istruttoria” per 177,50 euro ed alla quota del 40% delle commissioni rete distributiva per 99,40 euro.

Quanto agli oneri assicurativi, l’intermediario, con dichiarazione non contestata dal ricorrente e che può essere valorizzata quale ricognizione di debito, riferisce che la competente compagnia ha già provveduto alla restituzione di un importo pari a 174,95 euro, che, insieme ai 13,97 euro corrisposti dallo stesso intermediario a titolo di oneri assicurativi, corrisponde a quanto dovuto in applicazione del criterio contrattuale previsto nelle CGA versate in atti. L’intermediario riferisce altresì di aver restituito 149,16 euro a titolo di commissioni rete distributiva e 20,00 euro per spese di presentazione del ricorso.

Non può essere accolta la domanda di refusione delle spese difensive attesa la natura seriale della controversia.

L’intermediario è dunque tenuto nel complesso al pagamento di 276,90 euro oltre interessi dal reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 276,90, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI